ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/12/CE, 2001/13/CE E 2001/14/CE IN MATERIA FERROVIARIA

Art. 26

Riesame delle determinazioni in materia di assegnazione di capacità e di riscossione del canone di accesso all'infrastruttura

Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali hanno facolta' di richiedere all'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, il riesame delle determinazioni adottate dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria in materia di ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria o in materia di riscossione del canone. Il suddetto organismo di regolazione si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento di tutte le informazioni necessarie.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2003, non più in vigore dal 25 luglio 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria
Estremi	Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-188-2003/art-26-riesame-delle-determinazioni-in-materia-di-assegnazione-di-capacita-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it